



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - Telefax 0342/78.90.90- [www.comune.teglio.so.it](http://www.comune.teglio.so.it)  
C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

## AVVISO

### **BANDO DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE (DIRETTIVA BOLKESTEIN) – PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E PROROGA TERMINE VALUTAZIONE DOMANDE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE GRADUATORIA – MODIFICA DT N.514 DEL 24/10/2017 AI SENSI DELLA LEGGE 205/2017**

VISTA la deliberazione della G.C. n.102 del 27/10/2016 di approvazione del BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI e NELLE FIERE (di seguito denominato bando) pubblicato sul sito web dell'Ente dal 03/11/2016 al 27/01/2017;

VISTA la deliberazione della G.C. n.53 del 12/04/2017 di riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui al bando approvato con deliberazione G.C. n.102/2017 e di modifica del termine di presentazione delle domande, fissato al 30/09/2017;

VISTA la DT n.514 del 24/10/2017 avente per oggetto: "BANDO DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE (DIRETTIVA BOLKESTEIN) – PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE E PROROGA TERMINE VALUTAZIONE DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che prevede il differimento al 31/12/2020 del termine di scadenza delle concessioni di posteggio su aree pubbliche;

DATO ATTO che le novità introdotte dalla legge 205/2017, parte I sezione I commi 1180 e 1181, non prevedono soltanto un differimento al 31 dicembre 2020 ma stabiliscono che:

*"Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data (c.1180);*

*In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali (c.1181)";*

ACCERTATO che di conseguenza, fino a quando la Conferenza Unificata non adeguerà l'Intesa del 5 luglio 2012, inserendovi nuovi criteri i Comuni interessati non potranno tenere selezioni per l'assegnazione delle concessioni di posteggio e/o attribuire punteggio alle domande già presentate, poiché queste farebbero riferimento a criteri superati;

RAMMENTATO che con la richiamata DT n.514/2017 l'Ente ha preso atto delle domande pervenute e ha rinviato l'esame delle stesse, l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria entro il 31/12/2018, come previsto dalla richiamata legge 19/2017, pertanto di fatto non ha utilizzato requisiti superati o superabili;

RITENUTO, in ragione del prevalente interesse pubblico, di confermare la presa d'atto delle domande pervenute e, in ragione dell'incertezza normativa, di non procedere all'esame e alla formazione della graduatoria entro i termini previsti dal bando e dalla richiamata DT n.514/2017;

RITENUTO altresì di modificare il secondo comma della richiamata DT n.514/2017 posticipando al 31/12/2020, come previsto dalla legge 205/2017, l'esame delle domande pervenute, l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria, confermando le restanti disposizioni;

VISTA la normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59;
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);
- Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, relativa alla proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
- Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n.10 del 22/02/2002 e successive modificazioni;

### **SI RENDE NOTO**

#### **CHE CON DT N.115 DEL 02/03/2018 IL COMUNE DI TEGLIO HA CONFERMATO:**

- 1) La presa d'atto delle domande pervenute entro il 30 settembre 2017, riportate nell'elenco allegato alla DT n.514/2017;
- 2) **DI PROCEDERE ALL'ESAME DELLE DOMANDE, ALL'ATRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA** entro il 31/12/2020; per le ragioni espresse in premessa;
- 3) **DI DARE ATTO** che le concessioni di posteggio in scadenza al 7 maggio 2017 o 4 luglio 2017 sono prorogate dalla richiamata legge 205/2017 al 31/12/2020 pertanto gli operatori con concessione di posteggio attiva al 31/12/2016 (cioè non decaduta per insufficiente numero di presenze o altre ragioni previste dalla legge) possono continuare l'attività fino al 31/12/2020 a condizione di avere per ciascun anno 2018-2019-2020 un sufficiente numero di presenze nei mercati e nelle fiere come disposto dalla legge nazionale e regionale e come previsto ai punti 7.2 (mercati) e 11.1 (fiere) del Regolamento comunale che si riportano integralmente:

*“7.2 L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando:*

- a) *nel mercato annuale (12 mesi) il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (+ di 17 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare con esclusione di qualsiasi altra ipotesi di forza maggiore o comprovata necessità;*
- b) *nel mercato stagionale (3 mesi) il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a un mese (+ di 4 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, con esclusione di qualsiasi altra ipotesi di forza maggiore o comprovata necessità;*

*Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.*

*Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs 114/1998.*

*“11.1 Salvo che l'operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera ha validità decennale senza necessità di riposizione”;*

- 4) **DI RISERVARSI** ogni facoltà di modificare, sospendere o revocare successivamente il procedimento in essere e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero effettive sopravvenute ragioni per procedere in tale senso alla luce di nuovi provvedimenti conseguenti la legge 27/12/2017 n.205.

IL SINDACO  
MORETTI ELIO  
FIRMATO DIGITALMENTE